

BGE 45 II 266

Bundesgericht (BGE), 1919-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_45_II_266

FR: ATF 45 II 266

IT: DTF 45 II 266

Volltext

Sachenrecht. N° 3\1. 39. Sentenza 28 maggio 1919 della. Ila sezione civile nella causa Beckert e. Banca. della. Smara ItaUana. L'intenzione deI proprietario manifestatasi sotto l'impel'o di un diritto cantonale cU costituil'e un accessorio non vale a crea,re un accessorio secondo l'art. 644 ca.p. 2 ces, se, sotto quel regime es so non aveva le qualita giuridiche essenziali dell'accessorio deI nnovo diritto,- Art. 644 cap. 2, 805 ces. A. - L'ipoteca sul mobilio, non ammessa dall'antico 'diritto deI Cantone Ticino, vi fu introdotta eon decreto legislativo deI 9 maggio 1904, il quale, nel suo art. 10 , disponeva : «Gli oggetti mobili destinati ad un esercizio I} industriale, quali le macchine di un opificio od ilmobilio /t di un albergo, possono essere ipotecati come accessori }) dal proprietario dell'inmobile in eui si trovano, an-)) eoreM non infissi nel medesimo. I} Nell'art. 2 sono indieate le formalita riehieste a tale scopo (inventario dei mobili eolla Ioro stima, autentiea notarile delle firme. -deposito dell'inventario presso l'uffieio delle ipoteche ece.). B. - Il 1° marzo 1904, la ditta Düringer, Burkard '6 Cia. aeeendeva a favore deUa Banea della Svizzera Italiana in Lugano un'ipoteea di primo grado a garanzia di un debito di 500 000 fr. sullo stabile Hötel Europe e dipendenze in Calprino. L'iserizione nel registro delle ipoteche menziona ehe l'ipoteca si estende, oltreche al ~omplesso degli immobili, anehe al « mobilio. scorte ed)) altri mobili tutti eontenuti nell' albergo e dipendenze,)) quali mobili sel"Vono all' esercizio medesimo e sono dai)f proprietari immobilizzati per destinazione /t. Un inven- tario dei mobili ipoteeati non fu eretto ne fu ossequiato, ne allora ne in seguito, agli altri precetti di fonna pre- visti dall'art. 2 deI decreto legislativo preeitato. Susllleguentemente, il 28 dicembre 1906, Ermanno Burkard. suceessore della ditta Düringer, Burkard e Cia., .aeeendeva altra ipoteca sui dettj stabili e sul loro mobilio a garanzia di un eredito di 160000 fr. spettante ~a ~itta Fratelli Fischer in Meistereshwanden. La cosbtuzlOue avvenne, questa volta. nella forme previstedall'art. 2 sopraccennato. C. - Ermanno Burkard eadeva nel 1917 in, fallimento, nel quale la eonvenuta notificava ~ suo eredito ipotecari? di 500 000 fr. eon aeeessori e chledeva ehe per esso 11 diritto di pegno si estendesse a tutto il mobilio esistente nell'albergo Europe e dipendenze. Questa pretesa, ammes~a dall' Amministrazione deI fallimento, fu contestata m sede di eollocazione da un creditor.e, l'attuale attore Alessandro Beckert, il quale, eon petizione deI 21 maggio 1918 proposta a termini dell'art. 250 .L~~, do~andava ehe fosse negato alla -eonvenuta ogm dintto dl ~egno sugli oggetti mobili eontenuti neU'Hotel ~urope e dip?n- denze. A sostegno di questa domanda l attore assenava ehe l'ipoteca a favore della eonvenuta era stata ere~ta in un'epoca in eui il diritto eantonale non eonsenh\"a un diritto ipotecario sul mobilio di un al~rgo. e ehe, deI resto, non erano state osservate le formalita dl legge. Contestava questa tesi la eonvenuta. A sU? parere, l'ipoteea sul mobilio litigioso era stata validamente eretta : se anche cio non fosse, l'ipoteca non era meno efficacee awegnacche, per la regolare eostituzione dell'ipo- teca in favore della ditta Fratelli Fischer, i mobili avevano acquistata qualita di accessori secondo ~ CCS,, qualita di natura, reale, odi eui dovevano benefiClare le Ipoteche iscritte anteriormente nell'

ordine del loro rango a sensi degli art. 644 cap. 2 e 805 CCS e della giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze Lattmann RU 42 II p. 112 e seg., Ineichen RU 43 11 p. 592 e seg.). . . . D. - Le istanze cantonali respinsero la pretesa. Il Tribunale di Appello con sentenza del 24 gennaio 1919 : donde il presente appello al Tribunale federale.

Considerando in diritto: La parte appellante non asseriva nemmeno che nel AS 45 11 - 1919 19 268 Sachenrecht. N° 39. caso in esame non si verificano gli estremi oggettivi tali quali il CCS-(art. 644 cap.2 e sentenza precitata" nella causa Ineichen, RU 43 11 p. 592 e' seg.) fa dipendere la qualità di accessorio secondo il nuovo diritto : la sua destinazione economica e una relazione di luogo tra l'accessorio e l'oggetto principale. D'altro canto; anche in questo caso come già nel caso Ineichen, istanza cantonale constatata che nel Cantone Ticino l'uso locale non considera il mobilio di un albergo quale accessorio : questa constatazione viene al Tribunale federale. Ond'è che il dibattito sta tutto nel sapere se la volontà del proprietario che, a sensi della giurisprudenza, deve sostituire l'uso locale, vale a dire l'elemento soggettivo, si sia manifestata in conformità ed a sufficienza di legge. A questo riguardo occorre osservare : E fuori di dubbio che dall'entrata in vigore del CCS (cioè dal 10 gennaio 1912 in poi) tale volontà non fu mai espressa né direttamente né per atti concludenti. Chiedesi quindi anzitutto se essa possa ravvisarsi in atti che avvennero sotto l'impero dell'antico regime, dovendosi senz'altro ammettere che ove ciò fosse ed ove, pertanto imperante quel diritto, il mobilio in questione avesse acquistato qualità di accessorio nel senso del CCS, non vi sarebbe motivo per contestargliela in virtù del nuovo. Ma la risposta non può essere che negativa. Né la prima ipoteca del 10 marzo 1904, accesa in favore della convenuta, né la seconda, costituita a garanzia della Ditta Fratelli Fischer, potevano conseguire questo effetto. Non la prima, perché informata secondo i precetti dell'art. 2 del decreto legislativo 9 maggio 1904, e non la seconda, perché, se pur valida nella forma a stregua di quel disposto, non poteva sortire se non gli effetti consentiti da esso. Ma questi effetti giuridici erano essenzialmente diversi da quelli che il CCS annette alla qualità di «accessorio»). L'ipoteca sul mobilio, così come essa era intesa dal diritto ticinese, non faceva di esso un accessorio nel senso accettato dal nuovo : il diritto di pegno sul mobilio non era efficace Sachenrecht. N° 1\1. se non in confronto delle persone in cui a favore era stato costituito : ad esso non partecipavano i creditori ipotecari precedenti. L'oggetto mobile (mobilio, macchinario ecc.) dato a pegno ad uno o più creditori, rimaneva, in tutti gli altri rapporti, un oggetto giuridicamente diverso dalla cosa principale : non ne seguiva le sorti in via indiretta e in tutti i suoi rapporti, non costituiva con essa una unità giuridicamente inseparabile : in altri termini, non era colpita dall'ipoteca nello stesso modo in cui lo era lo stabile stesso, cioè in favore di tutti i crediti che gravavano lo stabile e nel loro rango, indipendentemente dall'epoca in cui il rapporto dell'accessorio col principale ebbe la sorte (cfr. RU 43 11 p. 602). Questa considerazione è decisiva per la sorte della causa. Da essa scende una duplice illazione: anzitutto che il concetto di accessorio secondo il vecchio diritto ticinese (e, in genere, secondo le legislazioni cantonali che avevano introdotto l'istituto delle pertinenze con-trattuali) non essendo identico, ma sostanzialmente diverso da quello accettato dal nuovo, l'ipoteca accesa nel 1906 sul mobilio in litigio non poteva, per se stessa, dargli la qualità di vero accessorio, come esso è previsto dal nuovo diritto : e, secondariamente, che, ciò essendo, neanche la dichiarazione di volontà del proprietario di dare al mobilio la qualità di accessorio - dichiarazione che può, in se stessa, ravvisarsi in quella costituzionale di ipoteca - non è identica né può sortire gli stessi effetti giuridici di una dichiarazione secondo l'art. 644 al. 2 CCS. Infatti la manifesta è chiara espressione di volontà del proprietario di considerare un mobile come accessorio (art. 644 al. 2 CCS)

suppose necessariamente la possibilità giuridica di raggiungere questo scopo : ove, per legge, tale possibilità non esiste, la dichiarazione o espressione di volontà non può essere interpretata in questo senso, né conseguire quello scopo e sarà quindi, a questo riguardo, del tutto inefficace. Ne segue che (contrariamente al caso Ineichen succitato, in cui la :!70 Sachenrecht. N. ,10. dichiarazione di volontà era avvenuta sotto l'impero del nuovo diritto, RU 43 11 p. 592), nel caso in esame fa difetto l'elemento soggettivo previsto dall'art. 644 al. 2 CCS : si è quindi a torto che l'istanza cantonale ha respinto l'azione proposta dall'attore ammettendo che i mobili erano divenuti accessori dello stabile secondo i precetti del CCS. In sostanza, l'errore in cui versa il querelato giudizio sta nel non avvertire alla differenza essenziale che corre tra «l'accessorio» creato dal decreto legislativo ticinese del 9 maggio 1904 e «l'accessorio» come è concepito dal nuovo diritto : solo una dichiarazione di volontà diretta a costituire un accessorio che di quello previsto dal CCS abbia le qualità giuridiche essenziali può essere considerata efficace ed operativa a sensi dell'art. 644 al. 2 CCS. 11 Tribunale federale pronuncia : L' appello è accolto. In. Urteil der Ir. Zivilabteilung vom 8. Juli 1919 i. S. Sender gegen Spar- und Leihkasse Bern. Art. 715 ZGB. Art. 1 Abs. 1, VO des Bundesgerichts betr. die Eintragung der Eigentumsvorbehalte vom 19. Dezember 1919. Wo ist der Eigentumsvorbehalt an Gegenständen einzutragen, die einer ausländischen Firma geliefert worden sind, die in der Schweiz eine Zweigniederlassung betreibt, wenn diese Firma unter Verletzung des Grundsatzes der Firmenwahrheit ihre gesamte Geschäftstätigkeit in einem andern Betreibungskreise ausübt, als dem Kreise, den das Handelsregister als Geschäftsniederlassung verzeigt? 1. • - Die Firma Carl Walter, Goppelt & Oe in Konstanz (offene Handelsgesellschaft zwischen Carl Walter von Berlin und Albert-Aschinger' von Pfolzheim, beide in Kreuzlingen), die im Handelsregister des Amtsgerichtes Sachenrecht. No 40. 271 Konstanz eingetragen war, errichtete am 27. Mai 1913 in Kreuzlingen eine Zweigniederlassung unter der nämlichen Firma und liess diese am 3. Dezember 1913 im Handelsregister Frauenfeld eintragen. Im Jahre 1914 löste sich die Gesellschaft auf und es gingen deren Aktiven und Passiven auf die Firma Carl Walter, Goppelt & Oe (Einzelfirma : Inhaber Carl Walter von Berlin wohnhaft in Kreuzlingen) über. Auch diese neue Firma verzeigte eine Zweigniederlassung in Kreuzlingen; der Eintrag derselben in das thurgauische Handelsregister erfolgte am 21. Oktober 1914. Die Firma betreibt seit dem Jahre 1917 in Emmishofen eine Munitionsfabrik, in der zirka 30 Arbeiter beschäftigt sind. Im Dezember 1917 lieferte der heutige Beklagte Otto Seuder, Kaufmann in Schaffhausen der Firma Carl Walter, Goppelt & Oe eine Anzahl Maschinen für ihre Fabrik in Emmishofen und liess im April 1918 beim Betreibungsamt Gottlieben, in dessen Kreis Emmishofen liegt, einen Eigentumsvorbehalt an diesen eintragen. In dem am 20. Juli 1918 über die Firma Walter, Goppelt & Oe eröffneten Konkurs sprach der Beklagte die, "on ihm der Gemeinschaftlich gelieferten Maschinen zu Eigentum an, unter Berufung auf den eingetragenen Eigentumsvorbehalt. Während die Konkursverwaltung die Vindikation zurückwies, anerkannte die zweite Gläubigerversammlung den vom Beklagten geltend gemachten Aussonderungsanspruch. In der Folge verlangte jedoch die heutige Klage, die Spar- und Leihkasse Bern als Konkursgläubiger gestützt auf Art. 260 SchKG die Abtretung des Admassenanspruches gegen den Beklagten und die Klage gegen diesen rechtzeitig die vorliegende Klage mit dem Rechtsbegehren : die Eigentumsansprüche des O-Sender an den vindizierten Maschinen nebst Zubehör in Schätzungswerte von 2698 Fr. sei zuzuweisen. Die Klagebegründung geht dahin, dass der Eintrag des Eigentumsvorbehaltes im Register des Betreibungsamtes . Gottheben ohne rechtliche Wirkung sei, da er im

RegIster des

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.